



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 del 28-07-2021

Sessione Ordinaria - Pubblica - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **luglio** con inizio alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

All'appello nominale risultano:

CALZAVARA FEDERICO	Presente	PERSICO LAURA	Presente
CALZAVARA MASSIMO	Presente	DIPOL ALBERTO	Presente
BORDIN ELENA	Presente	LAZZARIN GIULIO	Presente
CAZZAGON CHIARA	Presente	ZANETTI MICHELE	Presente
GUERRA SIMONE	Assente	TASCA GIULIA	Assente
SEMENZATO AMPELIO	Presente	DONA' FRANCESCO	Assente
SORATO PIERGIOVANNI	Presente	BERLATO VALENTINO	Presente
LEVORATO ANDREINA	Presente	PAVAN JESSICA	Presente
VOLPE GIAN LUCA	Presente		

Partecipa alla seduta Cartisano Pier Paolo - Segretario Generale.

Il Sig. SEMENZATO AMPELIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.:

PERSICO LAURA
ZANETTI MICHELE
BERLATO VALENTINO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SEMENZATO AMPELIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Cartisano Pier Paolo

Illustra il Consigliere delegato Volpe.

Il Consigliere Zanetti: le considerazioni in commissione sono state interessanti. Art. 13 Piano Finanziario Veritas. Ci sono stati degli errori. Ritiene che il personale possa fare dei controlli.

Il Consigliere Volpe: c'è stato un periodo che il Comune controllava gli svuotamenti. L'ufficio ha seguito il problema.

Il Consigliere Berlato osserva che l'Assessore non era presente in Commissione e non è presente neanche questa sera.

Consigliere Volpe: la gestione del rifiuto sarà spiegata e discussa. Oggi si parla di tariffe. Il Regolamento dà indicazioni su quali possono essere le categorie interessate al pagamento del tributo. Sul sito internet di ARERA ci sono molte risposte alle domande del Consigliere Berlato.

Il Consigliere Berlato chiede quali saranno le condizioni di accesso per ottenere le agevolazioni.

Il Sindaco risponde che le ditte secondo i codici ATECO, se erano chiuse non producevano rifiuti e hanno titolo per fare la domanda.

Consigliere Zanetti: art. 33 Funzionario responsabile, chiede se è Veritas.

Il Sindaco risponde che negli accordi con Veritas c'è anche questo tipo di servizio, il funzionario responsabile. Ad un certo punto Veritas comunica al comune l'elenco dei morosi e il comune si attiva con gli avvisi di riscossione; mette in evidenza una questione di costi. Non è dato sapere in questo momento il costo di questo servizio. Sarà verificato.

Consigliere Zanetti: gli accertamenti li fa il Comune o li fa Veritas?

Assessore Calzavara: li fa Veritas e dopo ne dà comunicazione al comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.Lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 è entrato in vigore il 26 settembre 2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021;

PRESO ATTO, altresì, che il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto, prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

CONSIDERATO che l'art. 2 del D.L. n. 99/2021 recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutele del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” al comma 4 differisce al prossimo 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI;

PRESO ATTO che in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche viene riconosciuta per l'anno 2021 apposita riduzione della TARI a valere sulle risorse specificatamente destinate a detta finalità. La riduzione di cui al comma 1 è destinata alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura percentuale calcolata secondo le modalità di accesso alla riduzione TARI, approvate dalla Giunta Comunale, che dovranno considerare l'importo TARI dovuta dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere secondo termini e modalità definite dalla Giunta Comunale. La percentuale massima della riduzione spettante sarà definita in relazione all'ammontare delle risorse disponibili.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la delibera che approva il regolamento della TARI acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre 2021, con invio,

da parte del Comune, al Ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere all'adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 28/04/2016;

ESAMINATA la bozza di regolamento TARI predisposta dal settore finanziario, costituita da n. 42 articoli, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ATTESO che la competente Commissione ha esaminato l'argomento nella seduta del 26.07.2021, ed il relativo verbale è depositato agli atti dell'ufficio competente per materia;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON la seguente votazione, espressa mediante alzata di mano: consiglieri presenti n. 14, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 2 (Zanetti e Berlato), astenuti n. 1 (Pavan);

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 42 articoli, allegato A) alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2021, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 28/04/2016;
4. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento.